

ATTO DI COSTITUZIONE
della Rete regionale
“LICEI MUSICALI E COREUTICI DELL’EMILIA ROMAGNA”

L’anno 2012, il giorno 16 del mese di maggio, presso la sede del Liceo delle scienze Umane Sigonio di Modena

TRA

Liceo statale Scientifico e Musicale Attilio Bertolucci di Parma, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Aluisi Tosolini, nato a Tricesimo UD , il 11.01.1959, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica;

Liceo statale delle Scienze Umane ed Economico-Sociale - Liceo Musicale Carlo Sigonio di Modena, nella persona del dirigente scolastico pro tempore Roberta Pinelli, nata a Modena il 10.07.1952, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica;

Liceo Statale Artistico e Musicale di Forlì , nella persona del dirigente scolastico pro tempore, nato a il, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica;

Istituto superiore liceale – con liceo Coreutico - Matilde di Canossa di Reggio Emilia, nella persona del dirigente scolastico pro tempore, nata a il, in qualità di legale rappresentante dell’istituzione scolastica;

VISTO

- il DPR n. 89 del 15.03.2010, Regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64 comma 4 del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, specie art. 3 comma 1, art. 7 e art. 13 commi 6/8, Allegato A e Allegato E, che, nel quadro del nuovo ordinamento nazionale dell’istruzione secondaria di II grado, ha istituito il “Liceo musicale e coreutico”;

- le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo regolamento, Allegato E: Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piano degli studi previsto per il liceo musicale e coreutico, di cui allo Schema di regolamento 26 maggio 2010;

- l’art. 13 comma 8 del richiamato DPR n. 89 del 15.03.2010, che recita: “l’istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell’articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999, n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali previste nell’allegato E del (...) regolamento”;

- la L. n. 124 del 3.05.1999, Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9 e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 stabilisce che il “Liceo musicale e coreutico”

assicura tra l'altro "la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124";

- la L. n. 59 del 15.03.1997, Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell'autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche, stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di adottare forme consorziate per il conseguimento dei propri fini istituzionali;
- il DPR n. 275 dell'8.03.1999, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all'art. 7 comma 1 che "le istituzioni scolastiche possono promuovere accordi di rete o aderire ad essi per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali" e all'art. 7 comma 8, che "le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi";
- il D.I. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che "le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale" e in particolare "possono stipulare convenzioni e contratti";
- la rete nazionale dei Licei Musicali e Coreuti "Qualità e Sviluppo dei licei musicali e coreutici" sottoscritta il giorno 23 novembre 2011 presso il MIUR;
- preso atto che le istituzioni scolastiche sopra elencate convengono circa l'opportunità di formalizzare le proficue azioni di coordinamento e di collaborazione che hanno di fatto posto in essere fin dall'istituzione dei licei musicali e coreutici, al fine di darvi continuità e crescente efficacia;

SI CONVIENE E SI STIPULA L'ACCORDO DI RETE disciplinato come di seguito

Art. 1. Istituzione e denominazione della rete

1. E' istituita una rete che associa le istituzioni scolastiche dell'Emilia Romagna, di cui in premessa, presso le quali sono istituite e funzionanti, ai sensi del DPR n. 89/2010, sezioni di Liceo musicale e coreutico.

2. La rete assume la denominazione "Licei Musicali e Coreutici dell'Emilia Romagna" [d'ora innanzi "Rete"]

Art. 2. Scopi e finalità della Rete

1. Scopo generale della Rete è il più efficace perseguimento, da parte dei soggetti contraenti, delle finalità istituzionali di cui ciascuno di essi è titolare in relazione e limitatamente all'organizzazione e al funzionamento dei licei musicali, attraverso attività e iniziative condivise e linee di condotta comuni.

Tale finalità generale trova attuazione attraverso le seguenti azioni:

- garantire sistematica collaborazione, in termini informativi e consultivi, fra istituzioni scolastiche aderenti;
- sottoporre le problematiche comuni a una sistematica attività di esame collettivo;
- concordare, realizzare e condividere gli esiti di periodiche azioni di osservazione, monitoraggio, rilevazione e valutazione dell'attività dei rispettivi licei musicali e coreutici;

- concertare tempi, modalità e forme di passaggi e procedure previsti dall'attività istituzionale dei licei musicali, quali gestione delle iscrizioni, programmazione ed effettuazione delle prove di ammissione, costituzione delle classi, definizione degli organici, reclutamento del personale, effettuazione di esami integrativi e d'idoneità;
 - rilevare i bisogni formativi del personale in servizio e favorire, progettare e realizzare iniziative di documentazione, approfondimento, formazione, aggiornamento e ricerca-azione;
 - attivare percorsi comuni di studio, progettazione ed elaborazione, affidati a un gruppo di lavoro costituito dai docenti responsabili del liceo musicale in ciascuna delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete, dedicati ai seguenti temi prioritari: curricoli d'istituto, curricoli verticali (scuola primaria → scuola secondaria di 1° grado, particolarmente se a indirizzo musicale → liceo musicale → conservatorio), curricoli orizzontali (liceo musicale ↔ conservatorio), certificazione delle competenze acquisite, standard valutativi, modelli di organizzazione della didattica;
 - coordinare le attività della Rete con quelle di altri soggetti istituzionali che esercitano competenze e prerogative sul terreno della formazione musicale: Rete nazionale "Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici"; altre reti fra istituzioni scolastiche, anche e soprattutto se fra scuole di gradi diversi da quello secondario di II grado; uffici scolastici territoriali e rispettivi referenti per l'educazione musicale; organismi istituiti presso le amministrazioni pubbliche con competenze e funzioni in materia di educazione musicale.
 - definire, favorire e stabilire, se necessario, raccordi organici e/o rapporti di formale collaborazione
 - nelle forme più opportune fra quelle previste dalle norme vigenti in materia di negozi giuridici delle P.A. e delle istituzioni scolastiche in particolare - con tutti i soggetti che sul territorio si occupano di formazione musicale e di promozione e diffusione della cultura musicale, tra questi in particolare le scuole di musica accreditate dalla Regione Emilia Romagna;
 - favorire, promuovere e organizzare eventi finalizzati agli scopi della Rete, alla conoscenza delle attività dei licei musicali alla promozione della cultura e della formazione musicale, quali convegni, seminari, rassegne musicali scolastiche, saggi e concerti periodici.
2. Le azioni volte a perseguire gli obiettivi della Rete sono poste in essere dai soggetti che aderiscono all'accordo nel pieno rispetto delle prerogative istituzionali di ciascuno ed entro i limiti fissati dalle norme vigenti nelle materie oggetto di iniziativa.

Art. 3. Sede e modalità dei lavori della Rete

1. La Rete ha sede legale presso la sede del Liceo Attilio Bertolucci e svolge i propri lavori ordinari presso il luogo via via ritenuto più idoneo.
2. L'Assemblea può concordare, in relazione ad iniziative ed esigenze particolari, di svolgere determinate attività in sedi diverse.

Art. 4. Organi di gestione della Rete

1. La gestione della Rete è affidata ai seguenti organi di gestione:
 - a) Assemblea;
 - b) Scuola capofila;

Art. 5. Funzioni degli organi di gestione della rete

Assemblea

1. L'Assemblea è composta da tutti i dirigenti scolastici legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche che aderiscono alla Rete.
2. L'Assemblea esamina e delibera in ordine a tutte le attività di cui all'art. 2.
3. L'assemblea si riunisce ogni volta che lo ritiene necessario, le riunioni sono valide se è assicurata la presenza della maggioranza più uno dei suoi membri.
4. Le delibere dell'Assemblea sono adottate a maggioranza.

Scuola capofila

5. La Scuola capofila è designata ogni due anni dall'Assemblea.

6. Alla Scuola capofila sono assegnati esclusivamente compiti di carattere amministrativo e burocratico: convocazioni, custodia dei verbali e degli atti in genere

Art. 6. Durata, validità e proroghe dell'accordo di rete

1. L'accordo di rete ha validità per quattro anni scolastici compreso quello corrente, ovvero fino al 31 agosto 2015.

2. Alla scadenza del quadriennio l'accordo di rete può essere sottoposto a revisione, con le modalità di cui all'art. 9, o essere tacitamente rinnovato per un altro biennio.

Art. 7. Adesione alla rete da parte di altre istituzioni scolastiche: condizioni e modalità

1. Le istituzioni scolastiche presso le quali, in data successiva a quella della sottoscrizione del presente

protocollo, risulta istituito il Liceo musicale e coreutico – sez. Musicale, possono aderire all'accordo di rete facendone espressa richiesta scritta all'Assemblea.

2. La Rete può ammettere motivatamente ai propri lavori, in relazione a specifiche attività e senza diritto di voto, istituzioni scolastiche che non aderiscono all'accordo.

Art. 8. Convenzioni, accordi di rete e intese con altri soggetti

1. Nel quadro e nel rispetto delle norme vigenti in materia, richiamate in premessa, la Rete, al fine del

perseguimento delle proprie finalità, può sottoscrivere accordi di rete, convenzioni e intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 9. Emendamenti al protocollo istitutivo

1. Ogni eventuale variazione del presente protocollo che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità dello stesso, di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli

accordi, è disposta con delibera adottata a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei votanti dall'Assemblea e forma oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

2. Qualora intervengano disposizioni normative o atti regolamentari incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente protocollo o che risultino in contrasto con uno o più aspetti sostanziali del medesimo, l'Assemblea è convocata quanto prima per le determinazioni del caso.

Art. 10. Controversie e recessi dall'accordo di rete

1. Eventuali inadempienze in relazione a quanto stabilito dal protocollo devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione.

2. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione o all'esecuzione del presente protocollo sono affrontate e risolte in seno all'Assemblea.

3. Le parti hanno la facoltà di avviare le procedure per recedere dagli impegni statuiti dal presente protocollo, con almeno 60 giorni di preavviso e mediante notifica scritta all'Assemblea.

4. Decade automaticamente dall'accordo di rete l'istituzione scolastica che per effetto di atti di dimensionamento o determinazioni dei propri organi interni non risulti più titolare del Liceo musicale o coreutico.

Art. 11. Norme finali

1. Il Protocollo istitutivo è soggetto all'approvazione dei consigli d'Istituto delle istituzioni scolastiche aderenti.

2. Il Protocollo istitutivo, sottoscritto in originale, è conservato agli atti del Liceo Attilio Bertolucci; copia dell'atto è consegnata a ciascuna istituzione scolastica aderente per la pubblicazione ai rispettivi albi; gli interessati possono prenderne visione ed estrarne copia.
3. L'adesione al presente accordo di rete non pregiudica in alcun modo la facoltà di ciascuna istituzione scolastica di aderire ad altri accordi consimili, purché compatibili con le finalità della Rete.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO
Modena, 16 maggio 2012